



COMUNE DI BIVONA

Regolamento

**per l'elezione e il funzionamento del
Consiglio Comunale e del Sindaco
dei ragazzi e delle ragazze**

Finalità e competenze del Consiglio Comunale e del Sindaco dei Ragazzi e delle Ragazze

L'Amministrazione Comunale di Bivona, sostiene l'avvicinamento dei ragazzi alle Istituzioni, ne promuove la crescita morale, civile, sociale e culturale ispirandosi ai principi di solidarietà, pace, libertà, giustizia, rispetto, contribuendo così allo sviluppo di persone libere, autonome, capaci di dare un apporto costruttivo alla convivenza democratica e al progresso civile della società. A tal fine l'Amministrazione Comunale istituisce il "Consiglio Comunale ed il Sindaco dei Ragazzi e delle Ragazze".

Rientrano nelle competenze del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze specifiche attribuzioni nelle seguenti materie: - Scuola - Ambiente - Spettacoli e Cultura - Tempo libero, Sport - Solidarietà e Servizi Sociali - Politiche Giovanili.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze ha finalità e competenze proprie, quindi una sua specificità rispetto al Consiglio Comunale della Città, al di fuori di ogni riferimento ai partiti o movimenti politici, garantendo la possibilità ai ragazzi di sentirsi cittadini protagonisti.

Obiettivi del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze sono:

- ✓ educare i ragazzi alla rappresentanza democratica, alla partecipazione ed all'impegno civico;
- ✓ contribuire ed approfondire la conoscenza che i ragazzi hanno della propria Città;
- ✓ far conoscere ai ragazzi il funzionamento della macchina amministrativa, attraverso un rapporto diretto con essa;
- ✓ far vivere ai ragazzi un'esperienza educativa che li renda protagonisti della vita democratica del territorio;
- ✓ garantire occasioni in cui trovino espressione e considerazione le idee dei ragazzi, offrendo agli amministratori l'opportunità di conoscere il loro punto di vista sulla vita dei giovani in Città;
- ✓ proporre idee e predisporre progetti utili per la comunità, da approvare e sottoporre all'Amministrazione Comunale, con l'impegno a seguirne l'iter di realizzazione;
- ✓ diffondere una cultura della solidarietà intesa come valore di cittadinanza e promuovere la conoscenza degli obiettivi e delle finalità della cooperazione;
- ✓ promuovere una cultura della legalità intesa come rispetto per l'ambiente e per i beni comuni della propria Città.

Articolo 1

Elezioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze è composto da 12 Consiglieri, compreso il Presidente.

Dei 12 Consiglieri, 9 saranno espressione degli studenti della scuola Secondaria di Primo Grado e 3 degli studenti delle classi quinte della Scuola Primaria.

Il Consiglio viene eletto a suffragio diretto da tutti gli studenti delle classi quinte della Scuola Primaria e dagli studenti della Scuola Secondaria di 1° grado, contestualmente all'elezione del Sindaco.

Nell'ambito di ciascuno degli ordini scolastici considerati, rispettivamente ogni studente può essere al tempo stesso elettore e candidato.

Le elezioni si svolgeranno e si concluderanno in una sola giornata entro il 30 del mese di novembre.

La gestione delle operazioni di voto e lo scrutinio saranno curati dall'Ufficio Pubblica Istruzione in collaborazione con il personale scolastico. Tutte le operazioni avranno luogo a porte aperte.

Criteri specifici Scuola Primaria

Gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria devono eleggere tre consiglieri.

A tal fine ogni lista dovrà essere composta da tre candidati. Nella formazione della lista occorrerà assicurare la rappresentanza di genere, pertanto nella composizione della lista dovrà essere assicurata una quota di genere pari ad almeno 1 componente.

Ogni lista dovrà essere presentata da non meno di 6 elettori e da non più di 9 elettori.

L'alunno che sottoscrive la presentazione di una lista non può presentarne altre.

I candidati alla carica di consigliere non potranno sottoscrivere la presentazione della lista di appartenenza.

Alla lista che riporterà più voti saranno assegnati due consiglieri. Nella seconda lista sarà eletto un solo consigliere. Nel caso di parità di voti risulterà eletto il candidato più giovane.

Criteri specifici Scuola Secondaria di 1° grado

Gli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado devono eleggere nove consiglieri.

A tal fine ogni lista dovrà essere composta da nove candidati. Nella formazione della lista occorrerà assicurare la rappresentanza di genere, pertanto nella composizione della lista dovrà essere assicurata una quota di genere pari ad almeno 3 componenti.

Ogni lista dovrà essere presentata da non meno di 18 elettori e da non più di 27 elettori.

L'alunno che sottoscrive la presentazione di una lista non può presentarne altre.

I candidati alla carica di consigliere non potranno sottoscrivere la presentazione della lista di appartenenza.

Alla lista che riporterà più voti saranno assegnati sei consiglieri. Nella seconda lista saranno eletti tre consiglieri. Nel caso di parità di voti risulterà eletto il candidato più giovane.

Articolo 2

Elezioni del Sindaco dei Ragazzi e delle Ragazze

Contestualmente all'elezione del Consiglio, tutti gli studenti sono altresì chiamati a votare per eleggere il Sindaco dei Ragazzi e delle Ragazze.

Tutti gli studenti, dei due ordini di scuola aventi diritto al voto di cui al precedente art. 1, possono essere candidati alla carica di Sindaco.

Ogni candidatura a Sindaco deve essere presentata da non meno 20 sottoscrittori appartenenti indifferentemente ai due ordini di scuola aventi diritto al voto ed entro le ore 12.00 del 15° giorno antecedente la data fissata per le elezioni all'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Bivona.

Il candidato a Sindaco dovrà presentare un breve programma sui seguenti temi:

- a) politiche ambientali;
- b) tempo libero, giochi e rapporti con l'associazionismo;
- c) spettacolo, turismo e sport;
- d) pubblica istruzione e cultura.

Per l'elezione del Sindaco è possibile esprimere una sola preferenza. Risulterà eletto Sindaco il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il/la candidato/a più giovane.

La carica di Sindaco è incompatibile con quella di Consigliere.

Articolo 3

Tempi e modalità di elezioni

Le elezioni si svolgono secondo i seguenti tempi e modalità:

a) Entro il 30 novembre di ogni anno.

La data delle elezioni sarà fissata dal Sindaco del Comune di Bivona, sentite le autorità scolastiche competenti.

Le votazioni si svolgeranno in un giorno feriale all'interno dell'Istituto Comprensivo.

Lo scrutinio avrà inizio subito dopo la chiusura del seggio. Le liste dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del 15° giorno antecedente la data fissata per le elezioni all'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Bivona.

L'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Bivona effettua il controllo di regolarità delle liste e provvede alla predisposizione delle schede elettorali.

Ogni lista per essere presentata dovrà contenere:

- l'indicazione del nome e cognome dei candidati alla carica di Consigliere;
- il logo ed il motto della lista;
- la firma di almeno due insegnanti;

Gli aspiranti alla carica di Consigliere possono essere candidati in una sola lista.

b) il giorno fissato per le elezioni si costituirà un seggio elettorale, composto da un presidente e tre scrutatori, di cui uno svolgerà le funzioni di segretario.

Il Presidente di seggio e i due scrutatori sono individuati prioritariamente tra i dipendenti dell'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune e nominati con provvedimento del Sindaco. Il terzo scrutatore è individuato in seno al personale scolastico ed è nominato dal dirigente scolastico.

L'Amministrazione Comunale fornirà le schede, i moduli, gli stampati, le urne perché le elezioni avvengano secondo le modalità utilizzate durante le elezioni comunali.

Articolo 4

Esercizio del diritto di voto

Ad ogni elettore, al momento del voto, saranno consegnate due schede di colore diverso:

- la scheda per l'elezione del Sindaco su cui apporre un segno sul nominativo del candidato scelto per la carica di Sindaco;
- la scheda per l'elezione del Consiglio su cui si dovrà indicare una o due preferenze di genere, scrivendo nome e cognome (o solo cognome) del candidato/dei candidati a consigliere.

Articolo 5

Proclamazione degli eletti

La proclamazione degli eletti viene fatta al termine delle operazioni di scrutinio dal Presidente del seggio alla presenza del Sindaco del Comune di Bivona o di un suo delegato. Il Sindaco dei Ragazzi e delle Ragazze, dopo la sua elezione, presta formale promessa nelle mani del Sindaco di Bivona o suo delegato che gli consegna la fascia di Sindaco, da indossare nelle cerimonie ufficiali, pronunciando la seguente formula:

“Io, , Sindaco dei Ragazzi e delle Ragazze di Bivona, prometto davanti ai cittadini, ragazzi, ragazze e adulti, di svolgere con impegno, lealtà e sincerità e nell'interesse di tutti, il mandato che mi è stato conferito”.

Articolo 6

Durata in carica, norme di funzionamento

Il Sindaco e il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze durano in carica 1 anno, dall'insediamento sino alle successive elezioni. Al Sindaco e a tutti i consiglieri eletti, all'atto della proclamazione, saranno consegnati una copia della **Costituzione Italiana** e dello **Statuto Comunale**. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco dei Ragazzi e delle Ragazze, allo scadere del secondo mandato non è rieleggibile alla medesima carica.

Il Sindaco dei Ragazzi e delle Ragazze:

Appena eletto, il Sindaco dei Ragazzi e delle Ragazze nomina vice sindaco il secondo candidato non eletto alla carica di Sindaco.

Il Sindaco dei Ragazzi e Ragazze mantiene uno stretto collegamento con il Sindaco al fine di approfondire la conoscenza della gestione comunale. Collaborerà con l'Amministrazione Comunale nella programmazione delle iniziative rivolte ai giovanissimi.

Il Sindaco dei Ragazzi e delle Ragazze partecipa alle sedute del Consiglio dei Ragazzi e Ragazze e lo rappresenta nelle uscite ufficiali e in ogni occasione in cui avrà modo di avere contatto con le istituzioni.

Il Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze:

Ha funzioni propositive e consultive rispetto agli organi politici del Comune, in relazione alle varie istanze che provengono dal mondo dei giovani. I Consiglieri comunali dei Ragazzi e delle Ragazze Collaborano con gli Assessori e i Consiglieri comunali nelle varie materie di competenza a loro delegate:

- a) politica ambientale
- b) tempo libero, giochi e rapporti con l'associazionismo;
- c) spettacolo, turismo e sport;
- d) pubblica istruzione e cultura.

I consiglieri eletti nella prima seduta eleggeranno un Presidente e un Vice Presidente.

Il Presidente ha il compito di convocare e presiedere le sedute del Consiglio che sono valide con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti. Dopo due sedute andate consecutivamente deserte, il quorum funzionale per la validità delle sedute si riduce a sei componenti. Le deliberazioni sono valide se adottati con i voti della maggioranza dei presenti.

La sede del Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze è l'aula consiliare del Palazzo di Città.

Le sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze sono pubbliche.

Ai lavori del Consiglio Comunale sarà data la massima pubblicità.

Articolo 7

Approvazione ed entrata in vigore del presente regolamento

Il presente Regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale di Bivona ed entra in vigore dopo quindici giorni dall'avvenuta pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio on line, a seguito dell'esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Articolo 8

Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e pubblicato sul sito del Comune nella sezione "Statuto e Regolamenti".